



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

4, Via Raffaele D'Ortenzio c.a.p. 65012

p.iva 00221110687 sito web comune.cepagatti.pe.it

SEGRETARIO GENERALE

Tel. 085/97401 – FAX 085/974100

**Al dipendente Piero SALVATI
SEDE**

**e p.c. al Servizio Personale
SEDE**

Oggetto: Autorizzazione all'apertura di partita iva agricola per conduzione piccolo fondo di proprietà. Dipendente Piero SALVATI.

VISTA la richiesta del dipendente in indirizzo pervenuta al Prot. n. 903 del 13.01.2025, finalizzata all'autorizzazione all'apertura di partita iva agricola per conduzione piccolo fondo di proprietà – imprenditore agricolo non professionale, comportante un impegno modesto e non abituale o continuativo durante l'anno;

VISTO il comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, estendendo la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato di cui all'articolo 60 del D.P.R. n. 0371957, a tutti i dipendenti pubblici individua le attività assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego stabilendo il divieto di “esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” per cui risulta esclusa da tale divieto l'attività agricola;

RICHIAMATA la Circolare della Funzione Pubblica n. 03/1997 la quale ha precisato che “le attività consentite sono, comunque, una eccezione a fronte del più generale e prevalente principio di incompatibilità, e che “il potere di autorizzazione va esercitato, ad opera dell'amministrazione di appartenenza, secondo criteri oggettivi, idonei a verificare la compatibilità dell'attività extraistituzionale, oggetto del singolo incarico, alla luce della natura dell'attività medesima, delle sue modalità di svolgimento, dell'impegno richiesto”;

VISTA altresì la Circolare della Funzione Pubblica n. 06/1997 con cui il Dipartimento ha aggiunto che “occorre inoltre accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto di interesse”, specificando che “ queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto ma anche in seguito”, poiché “il conflitto è infatti riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l'attività istituzionale e quella che si intende svolgere fuori dell'orario, sia successivamente”;

VISTO anche che la medesima Circolare n. 06/1997 ha precisato che la partecipazione in società agricole a conduzione familiare rientra tra quelle compatibili, e quindi autorizzabile dal datore di lavoro pubblico, solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno";

VISTO l'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004 il quale definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale "...dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro";

RICHIAMATA la sentenza del TAR Basilicata – Potenza n. 195/2003 la quale ha evidenziato nello specifico che, in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura della partita Iva di per sé non è un elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purchè la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno;

RICHIAMATA altresì la Circolare del Ministero della difesa del 26 giugno 2012, protocollo n. 629616, in ordine alla disciplina delle attività extraistituzionali, la quale ha avuto modo di riferire, quanto all'esercizio di impresa agricola di dipendente pubblico, che "pertanto, alla luce di tale definizione, il dipendente pubblico che svolge attività agricola, anche con partita Iva, è autorizzabile qualora non superi i limiti indicati dalla norma citata nonché dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra richiamata, restando di pertinenza dell'Ente di servizio la valutazione, caso per caso, della non interferenza tra le modalità di svolgimento dell'attività agricola e l'attività istituzionale";

VISTE:

- l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2120/2023 la quale ha affermato che l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione seconda n. 5854 del 07.07.2025, la quale ha affermato che l'attività agricola non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, atteso che l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 vietano espressamente l'esercizio dell'industria e del commercio ma non l'esercizio dell'attività agricola e che la *ratio* di detta esclusione dal novero delle attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico risiede nel temperamento operato dal legislatore tra il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con le esigenze, coesistenti alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori, di prendersi cura del terreno osservando le pratiche agronomiche e di trarne un reddito agrario anche attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli;

VISTO che il dipendente ha dichiarato nella citata richiesta Prot. n. 903/2026 di voler esercitare la conduzione di un piccolo fondo di proprietà in modo saltuario e di chiedere pertanto il rinnovo dell'autorizzazione Prot. n. 7485 del 14.03.2025, valevole per un anno;

DATO ATTO che risultano osservate, con riferimento al caso concreto, le condizioni relative all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità dell'attività con l'assolvimento delle funzioni del dipendente;

VISTO il vigente Regolamento sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente approvato con deliberazione di G.M. n. 56 del 11.6.2015;

RICHIAMATI in particolare:

- l'artt. 6 rubricato "Attività oggetto di autorizzazione preventiva", e in particolare il comma 3 ai sensi del quale il dipendente può, previa espressa autorizzazione, svolgere l'esercizio di

- una impresa agricola non professionalmente e con come coltivatore diretto, purchè l'impegno di tempo conseguente sia contenuto in un numero di giornate limitate;
- l'art. 7 rubricato "Criteri per l'autorizzazione";

RITENUTO, sulla base delle indicazioni fornite nella citata nota Prot. n. 903/2026, che i criteri fissati da regolamento siano rispettati ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

VISTI e richiamati gli artt. 2 e 8 del Regolamento sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente approvato con deliberazione di G.M. n. 56 del 11.6.2015;

RILEVATO altresì che la richiesta di autorizzazione è stata vistata dal Responsabile del Servizio di riferimento del dipendente interessato;

AUTORIZZA

ex art. 53 del D.lgs. 165/2001, il Sig. SALVATI Piero, dipendente di questa Amministrazione a tempo indeterminato e attualmente in regime di part-time 83,33% con il profilo di Istruttore Amministrativo - contabile, all'apertura di partita iva agricola per la conduzione di piccolo fondo di proprietà, in qualità di imprenditore agricolo non professionale, come da richiesta agli atti dell'Ente con prot. n. 903/2026;

RICHIAMA

L'interessato al pedissequo rispetto delle regole fissate nel del Regolamento sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente approvato con deliberazione di G.M. n. 56 del 11.6.2015;

FISSA

La durata della presente autorizzazione dall'08.03.2026 e per un anno decorrente dalla data di sottoscrizione, salva la possibilità di rinnovo previa reconsiderazione dei presupposti legittimanti;

TRASMETTE

il presente atto al dipendente interessato e all'Ufficio Personale per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di autorizzazioni e adempimenti per l'anagrafe delle prestazioni e pubblicazioni sul sito internet istituzionale/Amministrazione trasparente.

Cepagatti, 11.02.2026

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Pica